



Liceo Classico “Giovanni Berchet”

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano
 Codice Fiscale 80126450156
 Tel. 025450709 (segreteria)
 E-mail: MIPC05000V@liceoberchet.edu.it -
 WEB: <https://liceoberchet.edu.it>



Protocollo come da signature

MILANO, 11 - 03 - 2024

OGGETTO: DECISIONE DI CONTRARRE, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a euro 700,00 (Iva esclusa) per acquisizione del servizio: PARTECIPAZIONE AL TORNEO “MILANO FOOTBAL CUP (MFC)”.

C.I.G.: BOBE3378C4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni»;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO	il Regolamento attività negoziale del Liceo Classico Statale “G. Berchet”, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5/2019 del 21/03/2019;
VISTO	il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 deliberato dal Collegio dei Docenti del 23/11/2021, ed approvato con Delibera del CDI N. 41/2021 del 15/12/2021;
VISTE	le delibere del Consiglio d’Istituto N. 42/2023 del 04/10/2023 e N.48/2023 del 06/11/2023 di approvazione delle modifiche/integrazioni del PTOF A.S. 2023/24;
VISTA	le delibera del Consiglio d’Istituto N. 10/2024 del 07/02/2024 di approvazione della partecipazione degli studenti di questo Istituto al “TORNEO MILANO FOOTBAL CUP (MFC)”;
VISTO	il Programma Annuale E.F. 2024, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 07/02/2024;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO	il Dlgs n.36/2023: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
VISTO	<i>l’art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023:</i> <i>1. “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.</i>

	2. <i>“In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”</i>
VISTO	che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: <i>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i>
VISTO	<i>l’Allegato I.1 “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti” al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all’articolo 3 “Definizioni delle procedure e degli strumenti”, al comma 1, lettera d): “l’affidamento diretto” come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;</i>
VISTO	<i>l’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che prevede la suddivisione dell’appalto “per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese”;</i>
CONSIDERATO	<i>l’art. 58 del d.lgs. 36/2023, comma 2 “Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese” e dati, nel caso di specie, l’indivisibilità del servizio e l’importo non rilevante, quindi già accessibile;</i>
VISTO	<i>l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.l. 129/2018, il quale prevede che: «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;</i>
VISTA	<i>la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/2019 del 21/03/2019 nella quale si stabilisce l’innalzamento ad euro 39.999,99 dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali previste dall’art. 45 comma 2, lett. a), del D.l. 129/2018</i>
VISTO	<i>l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;</i>
VISTO	<i>l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;</i>
VISTA	<i>la L. n. 208/2015, che, all’art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);</i>
CONSIDERATA	<i>la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;</i>
DATO ATTO	<i>che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;</i>
RILEVATA	<i>la derogabilità all’obbligo di acquisto su mercato elettronico ex L. 145/2018 per approvvigionamenti inferiori a € 5.000,00;</i>
VISTO	<i>Il Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 “Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”;</i>

VISTO	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale <i>“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”</i>
RITENUTO	che il Prof. Domenico GUGLIELMO, Dirigente Scolastico pro-tempore del Liceo Classico Statale “Giovanni Berchet”, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi , e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	della necessità di affidare il servizio: PARTECIPAZIONE AL TORNEO “MILANO FOOTBAL CUP (MFC)” ;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'attuazione del PTOF;
CONSIDERATO	Di prevedere una durata contrattuale pari a 3 mesi;
CONSIDERATO	che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 700,00, IVA esclusa, ovvero in € 854,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;
VISTO	L'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023: <i>“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”</i> ;
CONSIDERATO	che, nel procedere all'acquisizione dei preventivi di spesa, la stazione appaltante non ha consultato il contraente uscente ;
VISTA	la richiesta di preventivo, per l'affidamento in parola, al sottoelencato operatore economico: PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL C.F./ P.IVA 07641700963 con sede in Via del Mare, 129 – 20142 - MILANO ;
ACQUISITO	il seguente preventivo da parte dell'operatore economico interpellato: PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL C.F./ P.IVA 07641700963 per un importo complessivo offerto pari ad € 700,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO	che la ditta società PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL C.F./ P.IVA 07641700963 con sede in Via del Mare, 129 - 20142 - MILANO è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste, non trovandosi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e le funzioni da espletare;
CONSIDERATO	che l'operatore economico PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL C.F./ P.IVA 07641700963 ha presentato un preventivo vantaggioso, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
DATO ATTO	pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL C.F./ P.IVA 07641700963 con sede in Via del Mare, 129 - 20142 - MILANO ;
TENUTO CONTO	che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti ;
TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 ;

TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, <i>"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale."</i> si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023
CONSIDERATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 700,00, IVA esclusa (pari a € 854,00 IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- **di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento diretto** del servizio di **PARTECIPAZIONE AL TORNEO "MILANO FOOTBAL CUP (MFC)"**, a favore del Liceo Classico Statale "G. Berchet" di Milano, all'operatore economico **PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL C.F./ P.IVA 07641700963** con sede in **Via del Mare, 129 - 20142 - MILANO**, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad **€ 854,00, IVA inclusa (pari a €700,00 + IVA pari a €154,00)**;
- **di autorizzare la spesa complessiva di € 854,00 IVA inclusa**, da imputare sul capitolo **P.2.3. "Progetti ambiti letterario, artistico, storico-sociale, sportivo"** dell'esercizio finanziario 2024;
- **di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste** dall'art. 18 del D.lgs 36/2023;
- di nominare il Prof. Domenico GUGLIELMO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico GUGLIELMO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse